



**Comune di Ponte di Piave**  
**Provincia di Treviso**  
**UFFICIO TRIBUTI**

31047 Piazza Garibaldi 1, Tel. 0422 858903, Fax 0422 857455

<http://www.pontedipiave.com> mail: [tributipersonale@pontedipiave.com](mailto:tributipersonale@pontedipiave.com)

## **INFORMATIVA IMU ANNO 2020**

La Legge di bilancio 2020 del 27 dicembre 2019 prevede l'unificazione di IMU e TASI, creando, dal 2020, una "nuova IMU" che sostituisce le due imposizioni esistenti fino al 2019.

l'IMU è dovuta:

- sugli immobili adibiti ad abitazioni principali di lusso (A1, A8 e A9) e sulle relative pertinenze;
- su tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali (secondo case, immobili commerciali, artigianali, industriali, opifici, magazzini, laboratori, uffici ecc.);
- sulle ulteriori pertinenze oltre la prima dell'abitazione principale (C2, C6, C7);
- sulle aree edificabili
- sui terreni agricoli non condotti direttamente;

la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 E A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

il comodante deve risiedere nello stesso comune;

il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) escluse le sopracitate categorie A/1, A/8 e A/9;

sia il proprietario (comodante) che colui che occupa l'immobile (comodatario) devono avere la residenza e dimora nel Comune di Ponte di Piave;

il comodato deve essere regolarmente registrato;

Colui in possesso di tali requisiti dovrà attestarli mediante l'ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;

non è dovuta l'IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

A seguito delle disposizioni contenute all'art. 9 del D.L. 137 del 28/10/2020 l'importo a saldo non è dovuto per le attività economiche rientranti nell'allegato 1 del decreto citato, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori dell'attività esercitata.

**PER MAGGIORI DETTAGLI SU ALIQUOTE, DETRAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO  
CONSULTARE LA PAGINA SUCCESSIVA**

## ALIQUOTE IMU 2020 E CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO

Con deliberazione del 29/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote date dalla somma delle imposizioni IMU e TASI in vigore nel 2019:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU (per mille)	
Abitazione principale <b>categoria A/1, A/8 e A/9</b> , e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) - detrazione € 200,00 **	5,50	
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) con contratto <b>NON REGISTRATO</b> (purché residenti nell'immobile oggetto del comodato)	8,60	
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) con contratto <b>REGISTRATO</b>	8,60 - Base imponibile ridotta del 50%	
Terreni agricoli	7,60	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00	
Aree edificabili	9,90	
Aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie (es. seconde case, altre pertinenze oltre la prima, immobili commerciali, artigianali, industriali, opifici, magazzini, laboratori uffici, ecc.) Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.),	9,90	

\*\* Sull'imposta calcolata spetta una detrazione pari a € 200,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (in misura uguale fra coloro che vi risiedono e non in base alla percentuale di proprietà);

Continuano ad essere **ESENTI** dal versamento dell'IMU, in quanto assimilate ad abitazione principale:

L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (esclusi gli immobili classificati in categoria A/1, A/8 e A/9);

Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

### **ULTERIORI INFORMAZIONI:**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili a titolo proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale. In caso di successione il coniuge superstite diviene titolare (art. 540 del C.C.) del diritto di abitazione sugli immobili di residenza coniugale, anche in presenza di altri eredi.

E' soggetto passivo dell'imposta anche uno dei due coniugi qualora entrambi siano proprietari di un immobile nel Comune di Ponte di Piave ed adibiti ad abitazione principale.

#### **IMPONIBILE PER I FABBRICATI**

Per i fabbricati l'imposta si calcola sulla rendita catastale – rivalutata del 5% - e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

	Categoria catastale	
abitazioni	A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9	160
Magazzini, garage e tetterie	C2 – C6 – C7	160
Uffici	A10	80
Negozi	C1	55
Laboratori, locali sportivi, stabilimenti	C3 – C4 – C5	140
Collegi, scuole, caserme	B	140
Fabbricati rurali strumentali	D10	65
Istituti di credito	D5	80
Capannoni industrial, alberghi ecc	D1 – D2 – D3 – D4 - D6 -D7 – D8 - D9	65

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 del codice di cui al D.Lgs 42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

L'aliquota è ridotta al 75% per gli immobili ad uso abitativo locati ai sensi delle Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

#### **AREE FABBRICABILI**

La base imponibile per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno di imposizione; i valori fissati dalla Giunta Comunale ai fini ICI possono ritenersi indicativi per il calcolo della base imponibile - pubblicati sul sito del Comune nella sezione ICI ( [www.pontedipiave.com](http://www.pontedipiave.com) )

## TERRENI AGRICOLI:

Il valore si determina applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il seguente coefficiente di moltiplicazione:

135 per i soggetti che non sono coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

## VERSAMENTI

**L'imposta va interamente versata al Comune, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il versamento va effettuato allo Stato ad aliquota base (0,76 %) e al Comune per l'incremento dell'aliquota pari allo 0,23%**

acconto	saldo
16/06/2020	16/12/2020

Il versamento dovrà essere effettuato **utilizzando il mod. F24** indicando i seguenti codici:

<b>Codice Comune (Ponte di Piave)</b>	<b>G846</b>	
<b>DESCRIZIONE Tributo</b>	<b>Codice tributo F24</b>	
	quota Comune	quota Stato
IMU – abitazione principale e pertinenze	3912	-----
IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-----
IMU – terreni agricoli	3914	-----
IMU – aree fabbricabili	3916	-----
IMU – altri fabbricati	3918	-----
IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D	3930	3925

\*\*\*\*\* I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è inferiore ad euro 10,00= (dieci,00) \*\*\*\*\*

## Dichiarazione

Le dichiarazioni **IMU** vanno presentate, su modello ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo dall'evento da denunciare (inizio possesso o variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta) ed hanno effetto, salvo variazioni, anche per gli anni successivi, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo.

## ***Informazioni***

Per informazioni e assistenza per il calcolo rivolgersi all'ufficio tributi (0422/858903) e/o consultare il sito [www.pontediave.com](http://www.pontediave.com)

E' possibile richiedere l'invio per mail del modello F24 semplificato al seguente indirizzo [tributipersonale@pontediave.com](mailto:tributipersonale@pontediave.com) . **In tale caso le richieste dovranno pervenire entro il giorno 10 dicembre 2020**, per garantirne la puntualità dell'invio.